

Allegato alla Delib. G.R. n. 39/21 del 30.7.2020

Art. 4, comma 8, lettera a) della legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20 - Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune (misura "Nidi Gratis")

LINEE GUIDA

1. Norma di riferimento

Art. 4 comma 8 lettera a) Legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20

2. Requisiti di ammissione al contributo

Possono presentare la domanda **"Bonus nidi gratis"** per accedere ai contributi per l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati, acquistati in convenzione dai Comuni per la misura "Nidi gratis" (ai sensi dell'art.4 c.8 della L.R. 20/2019), i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, che abbiano i seguenti requisiti:

- siano composti da almeno uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e tre anni (due anni e 365 giorni), anche in adozione o affidò;
- aver presentato all'Inps, l'ISEE calcolato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare. L'indicatore che verrà preso a riferimento per il calcolo dell'importo della prestazione spettante è quello del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio;
- aver presentato la domanda Bonus Nidi INPS (di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232) dalle cui risultanze sia rilevabile l'effettiva idoneità e l'ammontare del bonus suddetto.

3. Servizi ammissibili

Per servizi ammissibili si intende l'accesso ai servizi per la prima infanzia: nidi, micronidi, nidi aziendali pubblici o privati acquistati in convenzione dai Comuni. Limitatamente al periodo di chiusura per l'emergenza sanitaria dei servizi e fino alla normale riapertura dei nidi e micronidi disposta dalle autorità competenti, viene ricompreso tra i servizi ammissibili anche l'accesso presso i centri estivi 0-3 anni, autorizzati ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19.

4. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo **"Bonus nidi gratis"** deve essere presentata, da uno dei genitori e preferenzialmente per via telematica, al Comune dove venga erogato il servizio, ovvero presso il Comune dove il minore risulti in graduatoria per i posti disponibili dei servizi per l'infanzia, mediante le modalità ed entro i termini dallo stesso comune stabiliti.

5. Misura e attribuzione del contributo

Il contributo è cumulabile con le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati, di cui alla circolare n.27 del 14/2/2020 della Direzione Centrale dell'INPS (bonus asili nido).

Ai nuclei familiari ammessi al beneficio, è erogato un contributo fino ad un massimo di:

- € 1.645,22 ripartiti in 8 mensilità da € 205,65 per l'anno 2020, per gli importi ISEE tra € 0 e 30.000,00;
- € 1.340,79 ripartiti in 8 mensilità da 167.59 per l'anno 2020, per gli importi ISEE tra € 30.000,01 e 40.000,00;
- € 822,61 ripartiti in 8 mensilità da € 102,82 per l'anno 2020, per gli importi ISEE maggiori di € 40.000,00;

La misura del contributo è così calcolata:

Importo retta – Bonus INPS asili nido = Contributo RAS Bonus nidi gratis, fino a copertura dell'importo della retta ed entro i massimali di cui al precedente periodo.

Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1.1.2020 e il 31.12.2020 per un massimo di 8 mensilità.

L'intervento non preclude l'accesso ad altre misure di sostegno alla conciliazione lavoro - famiglia (ad es. Servizi per il baby sitting, ect.) e può essere richiesto per ogni minore del nucleo al di sotto dei tre anni.

6. Gestione della misura “Nidi gratis”

I Comuni che erogano direttamente i servizi per l'infanzia, affidandoli in gestione o avendo una convenzione con soggetti privati, gestiscono direttamente la misura e danno massima pubblicità all'intervento.

I Comuni predispongono e pubblicano l'avviso per l'intervento “**Bonus nidi gratis**”, allegando un opportuno modello di richiesta del contributo con tutti i dati necessari, compresi quelli per il rimborso, privilegiando l'invio telematico della stessa. L'avviso dovrà essere pubblicato entro 20 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione delle presenti linee guida.

I Comuni, ricevono ed istruiscono le domande dei nuclei famigliari, verificano il possesso dei requisiti, l'autocertificazione del pagamento della retta e le disposizioni di pagamento mensile del bonus Inps asili nido, definiscono e approvano le graduatorie degli aventi diritto con l'importo spettante, ordinate in base al valore ISEE (in caso di parità di ISEE, sarà valutato come requisito aggiuntivo il numero di figli fiscalmente a carico); entro 30 giorni dal termine ultimo previsto dall'avviso, pubblicano le graduatorie e le trasmettono al competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali; erogano direttamente al beneficiario con accredito su Iban, il valore del contributo assegnato.

7. Trasferimento del finanziamento regionale

Il competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali impegna le risorse destinate all'intervento a favore dei Comuni per i servizi per la prima infanzia (nidi e micronidi, comprese le sezioni Primavera delle scuole d'infanzia) pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune per la misura "Nidi Gratis" (ai sensi dell'art.4 c.8 della L.R. 20/2019).

Le risorse verranno trasferite in due quote. Una prima, pari al 70% contestualmente all'impegno delle somme. La seconda, al momento della certificazione della spesa effettivamente sostenuta.. Eventuali rimodulazioni delle somme assegnate sono possibili entro e non oltre il 30 Settembre 2020.

8. Erogazione del contributo ai beneficiari

I contributi vengono erogati ai beneficiari aventi diritto direttamente dal Comune che gestisce l'intervento, tramite accredito su un Iban indicato nel modulo di domanda.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

9. Rendicontazione e monitoraggio

I Comuni dovranno effettuare controlli a campione tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e le spese effettivamente sostenute, per un minimo del 5% delle domande pervenute.